



GUIDA ALLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO



Il presente opuscolo vuole essere un'utile guida per lavoratori, lavoratrici, datori di lavoro e i soggetti collegati al mondo del lavoro.

Le informazioni contenute tracciano una linea guida sintetica ed essenziale sulla base del contenuto del Testo unico sulla Sicurezza sul Lavoro (noto anche come TUSL).

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro è l'insieme delle norme contenute nel Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 che, in attuazione dell'articolo 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007, ha riunito tutte le svariate disposizioni e normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, cercando di ricavarne un testo unico e armonizzato.

E' il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore.

Ha la responsabilità dell'organizzazione dell'impresa ed esercita i poteri decisionali e di spesa.

▲ **Gli Obblighi**

- Deve garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- Verifica che vengano osservate le misure generali di tutela e rispettate le norme sull'igiene e la sicurezza dell'ambiente;
- Istituisce il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, designa il suo responsabile egli addetti;
- Designa i lavoratori incaricati del pronto soccorso, dell'antincendio, e gestione dell'emergenza, previa adeguata formazione;
- Nomina il medico competente;
- Informa e forma i preposti, i lavoratori e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Consulta il rappresentante dei lavoratori nei casi previsti
- Effettua la valutazione globale di tutti i rischi presenti in azienda compresa l'analisi del carico di lavoro;
- Elabora il documento di valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e il programma per la loro attuazione considerando anche i rischi riguardanti le lavoratrici madri, le differenze di genere, di età, di nazionalità;
- Convoca la riunione periodica.

▲ **Inoltre il datore di lavoro**

Aggiorna le misure di prevenzione; adotta le misure adeguate per controllare le situazioni di rischio etutelare anche la salute della popolazione e dell'ambiente esterno; adotta le misure per la prevenzione incendi e la gestione dell'emergenza; fornisce ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione; permette ai lavoratori, tramite il loro Rappresentante, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute; tiene un registro degli infortuni.

È la persona scelta dal Datore di Lavoro per coordinare il servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali in azienda.

▲ **Gli Obblighi**

- Individua e valuta i fattori di rischio;
- Individua ed elabora le misure di prevenzione e protezione, le procedure di sicurezza e i sistemi di controllo relativi;
- Informa i lavoratori sui rischi generici dell'azienda, sui rischi specifici relativi alla loro mansione, sulle misure di prevenzione, sulle sostanze pericolose utilizzate, sulle procedure riguardanti l'antincendio, l'emergenza, il pronto soccorso e sulla organizzazione della sicurezza in Azienda;
- Propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

Nelle aziende di piccole dimensioni e con i rischi ridotti il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può essere assunto direttamente dal datore di lavoro previo specifico corso di formazione.

4

Collabora con il Datore di lavoro alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

▲ **I Compiti**



- Informa i lavoratori sul significato e sull'esito delle visite mediche;
- Istituisce le cartelle sanitarie dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- Informa il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei risultati degli accertamenti effettuati, in forma anonima e collettiva;
- Collabora con il datore di lavoro alla definizione ed alla applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
- Riceve dal datore di lavoro tutte le informazioni inerenti i processi produttivi e i rischi connessi all'attività produttiva lavorativa;
- Esprime giudizi di idoneità dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;

Contro tale giudizio il lavoratore può ricorrere, entro 30 giorni, alle strutture del servizio sanitario nazionale.

- Effettua sopralluoghi nei luoghi di lavoro.

La presenza del Medico Competente è obbligatoria solo in presenza di rischi che richiedono la sorveglianza sanitaria.

5



RO

HR

SHQ

FRA

ENG

ITA

Persone che, indipendentemente dal tipo di contratto, svolgono attività lavorativa con o senza retribuzione. Devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nei posti di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni.

▲ Gli Obblighi

- Osservano le disposizioni e le istruzioni ricevute;
- Utilizzano, in maniera corretta, macchine, impianti, attrezzature, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione;
- Segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi di protezione ed eventuali situazioni di pericolo;
- Partecipano ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- Non rimuovono o modificano i dispositivi di sicurezza;
- Non compiono operazioni o manovre che non sono di loro competenza;
- Si sottopongono ai controlli sanitari;
- Contribuiscono, insieme al datore di lavoro, e ai dirigenti e preposti, all'adempimento degli obblighi posti a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

▲ I Diritti

- Sono formati ed informati in merito ai rischi generali e specifici, alle norme di tutela, alle misure di prevenzione e protezione;
- Eleggono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Hanno il diritto di lasciare il posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato o di prendere le misure più idonee per evitarne le conseguenze.

E' eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive per rappresentare lavoratori in merito ad aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.

▲ I Diritti

- Ha libero accesso ai luoghi di lavoro e alla documentazione aziendale relativa all'igiene ed alla sicurezza, su precisa richiesta al datore di lavoro;
- Promuove iniziative e fa proposte in materia di prevenzione e protezione;
- Avverte il responsabile aziendale dei rischi da lui individuati;
- È consultato preventivamente su:
 - Programma di prevenzione e protezione;
 - Designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione;
 - Designazione del medico competente;
- Riceve informazioni provenienti dagli organi di vigilanza;
- Formula osservazioni in occasione delle visite ispettive;
- Riceve una formazione adeguata;
- Dispone dei permessi e degli strumenti necessari per svolgere la sua attività;
- Riceve copia del documento di valutazione del rischio su richiesta.

Il numero dei delegati, i permessi, gli strumenti, le modalità ed i tempi della sua formazione sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

In alcuni contratti nazionali è prevista la figura del RLSSA (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Salute e Ambiente) che sostituisce il RLS nelle funzioni sopra indicate.

Oltre alle funzioni del RLS, il RLSSA interviene sulle seguenti tematiche, rispetto alle quali l'azienda dovrà fornirgli apposita formazione/informazione:

- Tutela dell'ambiente;
- Programmi di miglioramento delle prestazioni ambientali;
- Sviluppo dei sistemi di gestione.

L'elemento cardine del sistema di prevenzione e protezione aziendale del D.lgs 81/08 è l'obbligo della valutazione del rischio a carico del datore di lavoro.



NOVITA'

Analisi dei rischi a matrice (i rischi tradizionali, es. chimico, fisico ecc, si intersecano con l'età, il genere, lo stress lavoro-correlato, l'appartenenza ad altri paesi)



Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i lavoratori incaricati del pronto soccorso, antincendio ed evacuazione e i preposti hanno diritto ad una formazione specifica.

▲ **Ogni lavoratore deve essere informato su:**

- I rischi presenti nei luoghi di lavoro e quelli specifici a cui è esposto;
- Le misure di prevenzione;
- La normativa di sicurezza e le disposizioni aziendali;
- I pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi;
- I nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, del medico competente e degli addetti ai servizi di emergenza, pronto soccorso ed antincendio.

▲ **Ogni lavoratore deve essere formato in maniera adeguata e sufficiente su:**

- Il sistema di prevenzione e protezione aziendale, le procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti (le procedure di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori) in azienda e per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi

▲ **Ogni lavoratore deve essere adeguatamente addestrato su:**


- L'uso corretto delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi di protezione individuale, procedure di lavoro.

La formazione, che va ripetuta periodicamente, deve avvenire all'atto della assunzione, in caso di trasferimento o cambio di mansioni o di introduzione di nuove tecnologie o cicli di lavoro.

La formazione dei lavoratori, degli addetti e del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza è un obbligo in capo al Datore di lavoro e deve essere effettuata in orario di lavoro senza oneri per i lavoratori.

La formazione dei lavoratori e quella del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza deve avvenire in collaborazione con gli organismi Paritetici Territoriali.

L'intera procedura di prevenzione si basa su delle relazioni costanti fra i diversi soggetti.



10

Gli Organismi Paritetici

costituiscono la prima istanza di conciliazione in merito alle controversie sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione, che sorgono sui luoghi di lavoro.

Hanno funzioni di orientamento e di promozione della formazione per i lavoratori e di assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia.

Comunicano alle aziende private di RLS aziendale i nominativi dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

Aiutano le piccole medie aziende a migliorare la prevenzione e assicurare agli RLS un riferimento certo territoriale di supporto per la loro attività.

sono costituiti a livello territoriale tra le organizzazioni sindacali e quelle dei Datori di lavoro.

Vigilanza e controllo

▲ ASL

Provvede all'igiene e medicina del lavoro, alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali, in quanto ha la competenza di effettuare le visite ispettive nei locali di lavoro, le indagini sugli infortuni e le malattie professionali, gli interventi su richiesta dell'autorità Giudiziaria, le verifiche tecniche e periodiche di impianti ed apparecchi.

▲ Vigili del Fuoco

Provvedono agli accertamenti e ai sopralluoghi negli insediamenti industriali e presso gli impianti per valutare direttamente i fattori di rischio, verificare la rispondenza alle norme e ai criteri di prevenzione incendi e l'attuazione degli obblighi a carico dei responsabili delle attività soggette a controllo.

▲ Ispettorato del Lavoro

Gli ispettori hanno le funzioni di polizia giudiziaria, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività, per es. in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

▲ ISPESL

Ha funzioni tecnico-scientifiche di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione, formazione ed informazione circa la prevenzione degli infortuni e malattie professionali.

▲ INAIL

Oltre ad assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio, effettua controlli sanitari sul personale infortunato o affetto da malattia professionale e raccoglie ed elabora le informazioni relative ai rischi e ai danni denunciati da infortuni durante l'attività lavorativa.

11

RO

HR

SHQ

FRA

ENG

ITA